

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T95



DOC. INTERNO N:40985659 del 27/08/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA**  
**CORTE DEI CONTI**  
**IN**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL**  
**PIEMONTE**

composta dai magistrati:

|          |                          |                       |
|----------|--------------------------|-----------------------|
| Dott.    | Giuseppe Maria MEZZAPESA | Presidente f.f.       |
| Dott.ssa | Alessandra OLESSINA      | Primo referendario    |
| Dott.    | Massimo VALERO           | Primo referendario    |
| Dott.    | Cristiano BALDI          | Referendario relatore |

nell'adunanza del 29 luglio 2014

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Udito il relatore, referendario dott. Cristiano Baldi.

### **Premesso che**

Dall'esame del questionario sul rendiconto 2012 redatto a cura dell'organo di revisione del Comune di Sale è emerso che l'Ente, nell'esercizio finanziario di riferimento, presenta una notevole incidenza di residui attivi sull'avanzo di amministrazione (quest'ultimo di importo pari ad € 295.479,69 a fronte di € 219.544,40 per residui dei Titoli I e III relativi ad esercizi anteriori al 2010; incidenza del 74,30%).

Peraltro, se si considera che dell'avanzo di amministrazione € 76.793,62 risultano vincolati (e tenuto conto che i vincoli vanno comunque sempre ricostituiti), i residui in esame risultano superiori all'avanzo disponibile (di € 218.686,07).

Inoltre, è emerso che l'Ente, nell'esercizio finanziario di riferimento, ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per 326 giorni e per un importo complessivo di € 1.829.312,91.

L'anticipazione risulta interamente restituita al 31.12.2012.

A fronte di tale anticipazione di tesoreria, il Comune ha corrisposto a titolo di interessi passivi l'importo di € 1.558,31.

Infine, è emerso un evidente disequilibrio tra i residui passivi di parte capitale (€ 2.020.722,81 i residui del Titolo II) e gli omologhi attivi (€ 1.256.982,65 del Titolo IV ed € 660.360,00 del Titolo V): la differenza di € 103.380,16 non risulta coperta dal fondo cassa al 31.12.2012 (pari ad € 47.175,79), evidenziandosi dunque uno squilibrio di € 56.204,37.

Con nota istruttoria n. 6604 del 16 giugno 2014, il Magistrato istruttore ha chiesto all'organo di revisione di fornire chiarimenti in ordine a ciascuna delle criticità riscontrate.

Con riferimento ai residui dei titoli I e III veniva espressamente chiesto di fornire informazione in ordine alla natura ed alla effettività degli stessi, fornendo informazioni circa l'andamento della riscossione nel corso del 2013.

Nonostante tale espressa richiesta, sul punto l'Ente non ha fornito alcuna informazione.

L'Organo di revisione del Comune di Sale, con nota del 1 luglio 2014, ha precisato, quanto all'anticipazione di tesoreria, i dati 2013 e 2014 come segue:

dato al 31.12.2013: - € 80.985,08 dato al 26.05.2014: - € 160.553,52.

Quanto ai residui ultra triennali, ha comunicato che *"L'avanzo di amministrazione derivante dal rendiconto 2013 approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 09/04/2014 ammonta ad € 188.389,76.*

*Il fondo svalutazione crediti, per l'importo di € 42,28 non è stato costituito nel 2013 in quanto i residui attivi risultanti dal conto 2012, con anzianità superiore a cinque anni ammontavano ad € 411,29 così distinti:*

28

- per € 382,96 ruoli ICI elaborati nell'anno 2007 con riferimento all'anno di imposta 2001 per i quali Equitalia spa non ha comunicato inesigibilità o difficoltà nella riscossione;

- per € 28,33 ruoli CDS anno di imposta 2007/2008 per i quali Equitalia spa non ha comunicato l'inesigibilità o difficoltà nella riscossione".

Anche in tal caso, nonostante l'espressa richiesta in tal senso, l'organo di revisione non ha comunicato la composizione dell'avanzo di amministrazione.

Con riferimento al disequilibrio di parte capitale, l'Ente ha comunicato che "questo Ente nell'anno 2010, a valere su un finanziamento regionale per costruzione alloggi ERP ha ricevuto dalla Regione Piemonte un primo acconto di € 200.857,35 di cui € 49.858,85 spesi negli anni 2011 e 2012 per progettazione, espletamento gara ecc. La residua somma di € 150.998,50 costituisce entrata vincolata, il cui utilizzo da parte del Tesoriere è di anno in anno autorizzato dalla Giunta Comunale, mediante deliberazioni che si allegano in copia".

Da ultimo, va ricordato che con deliberazione n. 313/2013 la Sezione aveva già accertato che l'Ente:

- ha mantenuto nel conto del bilancio un elevato ammontare di residui attivi di Titolo I e III risalenti agli esercizi 2007 e 2008;

- ha obblighi di pagamento collegati a residui passivi per complessivi euro 2.652.685,44, a fronte dei quali i residui attivi sono di gran lunga inferiori e la differenza non è presente nel fondo cassa;

- presenta anomalie nella gestione del fondo cassa e nella determinazione del risultato di amministrazione, in relazione ed in conseguenza delle criticità evidenziate sopra.

In base all'esame della documentazione trasmessa dal revisore del Comune, il Magistrato istruttore riteneva che sussistessero i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e chiedeva al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e pronuncia di competenza.

### **Considerato in diritto**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile

ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"*, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura

collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 *bis*, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

\*\*\* \*\*

L'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dal Revisore del Comune di Sale, in ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all'esercizio 2012, mette in luce una notevole incidenza di residui attivi sull'avanzo di amministrazione (quest'ultimo di importo pari ad € 295.479,69 a fronte di € 219.544,40 per residui dei Titoli I e III relativi ad esercizi anteriori al 2010; incidenza del 74,30%).

Peraltro, se si considera che dell'avanzo di amministrazione € 76.793,62 risultano vincolati (e tenuto conto che i vincoli vanno comunque sempre ricostituiti), i residui in esame risultano superiori all'avanzo disponibile (di € 218.686,07).

La modalità di gestione dei residui, sia attivi che passivi, è di fondamentale importanza nella materia dei bilanci pubblici e, in particolare, di quelli comunali.

Molto spesso, infatti, accade che le procedure di formazione e rendicontazione del bilancio non siano conformi alle norme ed ai principi contabili vigenti in materia.

In fase previsionale si assiste sovente alla sistematica sovrastima delle entrate e al sottodimensionamento delle voci di spesa.

In fase di rendicontazione si assiste invece al mantenimento in bilancio di residui insussistenti o di dubbia esigibilità.

Tutto ciò si ripercuote negativamente sul bilancio dell'ente e finisce per generare situazioni di grave criticità per la tenuta degli equilibri di bilancio.

In particolare, in merito al mantenimento in bilancio dei residui attivi, si rileva che il credito può essere mantenuto nel bilancio, adottando alcune regole specifiche e tenendo un comportamento prudente: possono essere mantenuti fra i residui dell'esercizio solo le entrate accertate per le quali esista un effettivo titolo giuridico che nella sostanza, e non solo formalmente, costituisca l'ente territoriale creditore della relativa entrata.

Infatti, i residui riportati nel bilancio concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare ed utilizzare negli esercizi successivi cosicché, soprattutto in relazione ai residui attivi - entrate che l'ente ha accertato, ma non incassato -, si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare.

A questo proposito è bene mettere in luce che, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'ente, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente deve procedere ad una particolare operazione di riaccertamento degli stessi che, in relazione a quelli attivi, consiste nel riesame delle ragioni creditorie dell'ente al fine di decidere se mantenere il residuo, in tutto o in parte, nel bilancio dell'ente (art. 228, co. del Testo unico sugli enti locali).

Considerata la finalità della norma deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale.

Detto in altri termini, l'ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l'effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o riscuotibile, esso deve essere stralciato dal conto dei residui e

inserito nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 del Testo unico sugli enti locali, così come ripreso anche dal punto n. 55 del principio contabile n. 3), al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio.

Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente (art. 187 del Testo unico sugli enti locali).

Considerato che l'ente può utilizzare l'avanzo di amministrazione negli esercizi successivi risulta chiaro che le voci che lo compongono devono essere veritiere e, pertanto, è necessario che vengano mantenuti nel Conto del bilancio i soli residui attivi esigibili, la riscossione dei quali presenti un ragionevole grado di certezza.

Con specifico riferimento a quanto emerge dal conto consuntivo del Comune di Sale, per quanto attiene ai residui attivi relativi ad anni precedenti il 2010, tali osservazioni acquistano pregnanza alla luce dell'ingente incidenza dei residui attivi sull'avanzo di amministrazione (74,30 %).

Considerato che dell'avanzo d'amministrazione (pari ad € 295.479,69) euro 76.793,62 sono vincolati, e solo 218.686,07 sono disponibili, il monte residui attivi relativi ad esercizi anteriori il 2010 è superiore all'intero avanzo, che pertanto ha natura meramente contabile.

D'altra parte, va evidenziato (tabella 1.9.1 Sezione II) che l'Ente nel corso del 2012, in sede di riaccertamento, ha proceduto ad uno stralcio o cancellazione di residui del Titolo I e III relativi ad esercizi antecedenti il 2008 rispettivamente per euro 36.601,44 (a fronte di residui al 31.12.2012 per € 39.410,91) ed euro 39.141,50 (residui al 31.12.2011 di € 39.547,55): la bassissima riscossione di tali residui conferma i dubbi sull'effettività dei residui oggi in esame (prevalentemente Tarsu e sanzioni codice della strada).

Ora, va detto che, nonostante le espresse richieste della Sezione, l'Ente non ha comunicato i dati analitici della riscossione nel corso del 2013 e della composizione dell'avanzo al 31.12.2013: per la Sezione è pertanto impossibile esprimere una valutazione effettiva circa l'andamento della gestione residui e, conseguentemente, verificare l'esito della deliberazione n. 313/2013.

Nell'ambito di una doverosa collaborazione istituzionale si segnala la necessità, per il futuro, di una più fattiva collaborazione da parte dell'amministrazione controllata.

Ciò posto, pur essendo stato rispettato l'obbligo normativo di cui all'articolo 6, comma 17, d.l. n. 95/2012, la Sezione ritiene che, considerata l'incidenza dei residui attivi in esame sull'avanzo di amministrazione, sia necessaria una rigorosa applicazione del principio di prudenza non applicando ai bilanci futuri alcun avanzo, attesa la sua

natura esclusivamente contabile. Inoltre è necessario che l'Ente avvii una rigorosa ed attenta verifica di tutte le voci classificate fra i residui attivi e mantenga nel bilancio i soli crediti esistenti per i quali non solo abbia avviato procedure per la riscossione ma che, in base agli elementi acquisiti, le stesse possano essere portate a termine positivamente.

Né può indurre a differenti conclusioni la circostanza che in relazione a gran parte dei crediti siano stati emessi appositi ruoli coattivi, atteso che la sola emissione del ruolo coattivo non è elemento sufficiente a garantire una certa percentuale di riscossione.

\*\*\* \*\*

Dall'esame del questionario relativo al rendiconto 2012 è emerso che l'Ente, nell'esercizio finanziario di riferimento, ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per 326 giorni e per un importo complessivo di € 1.829.312,91.

L'anticipazione risulta interamente restituita al 31.12.2012.

A fronte di tale anticipazione di tesoreria, il Comune ha corrisposto a titolo di interessi passivi l'importo di € 1.558,31.

In ordine all'anticipazione di tesoreria, è opportuno sottolineare che la fattispecie è spesso sintomo di possibili anomalie nella gestione finanziaria.

L'anticipazione di tesoreria, infatti, è una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, cui l'ente può ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità. Essa può essere ottenuta previa richiesta dell'ente corredata da una delibera di Giunta e sulla somma concessa in anticipazione maturano interessi passivi per il periodo nel quale essa viene effettivamente utilizzata.

Il ricorso a tale forma d'indebitamento, soprattutto se reiterata nel tempo e protratta per gran parte dell'esercizio (326 giorni nell'anno 2012), desta forti perplessità: essa, infatti, oltre a produrre aggravio finanziario per l'ente (quantificato per l'anno 2012 in € 1.558,31 dovuti al tesoriere a titolo di interessi passivi), potrebbe costituire il sintomo di latenti squilibri nella gestione di competenza e, nei casi più gravi, configurare una violazione del disposto dell'art. 119 Cost. che consente di ricorrere al debito solo per finanziarie spese di investimento.

Nella fattispecie in esame, occorre rimarcare tale criticità anche e soprattutto alla luce del dato contenuto nella relazione dell'Organo di revisione, che ha evidenziato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria anche nel corso del 2013.

Ancora, non si può non segnalare che anche nel corso del 2011 l'Ente locale ha fatto ricorso a cospicue anticipazioni di tesoreria per n. 326 giorni.

Sul punto l'Ente, ancora una volta non rispettando il dovere di collaborazione istituzionale, non ha chiarito le motivazioni del ricorso all'anticipazione di tesoreria, limitandosi a fornire i dati al 31.12.2013 e al giugno 2014.



Da tali dati, peraltro, si evince un peggioramento della situazione: al 31.12.2013 l'Ente non ha restituito l'anticipazione per € 80.985,08, mentre al maggio 2014 si trovava in anticipazione per oltre 150 mila euro.

E' allora necessario che il Comune di Sale intraprenda un'attività di monitoraggio della gestione di cassa e delle procedure di riscossione, limitando le anticipazioni in discorso, al fine di prevenire eventuali squilibri ed evitare ingenti aggravii finanziari.

\*\*\* \*\*

L'esame del rendiconto 2012, infine, ha evidenziato un evidente disequilibrio tra i residui passivi di parte capitale (€ 2.020.722,81 i residui del Titolo II) e gli omologhi attivi (€ 1.256.982,65 del Titolo IV ed € 660.360,00 del Titolo V): la differenza di € 103.380,16 non risulta coperta dal fondo cassa al 31.12.2012 (pari ad € 47.175,79), evidenziandosi dunque uno squilibrio di € 56.204,37.

Com'è noto, l'ammontare dei residui passivi iscritti al titolo II rappresenta l'onere finanziario che il Comune deve sostenere per portare a termine opere o iniziative già appaltate o programmate, alle quali il Comune fa fronte con contributi di altri enti e/o con mutui oppure con risorse proprie.

Nei primi due casi, le entrate possono essere semplicemente accertate e non ancora riscosse, con conseguente iscrizione tra i residui dei Titoli IV e V dell'entrata, oppure già incassate e, quindi, confluite nel fondo cassa.

In queste ipotesi, la differenza negativa tra residui passivi ed attivi di parte capitale, non coperta dal fondo cassa, evidenzia l'importo di fondi vincolati (destinati, cioè, a spese in conto capitale) utilizzato dall'Ente per esigenze di cassa: infatti, per le modalità di accertamento e impegno della parte capitale del bilancio, dovrebbe sempre potersi verificare una coincidenza tra residui attivi e residui passivi di parte capitale sopra indicati, a meno che l'Ente non conservi in cassa la relativa differenza.

Dunque, ammesso (ipotesi più favorevole all'ente) che le risorse giacenti in cassa siano integralmente riferibili all'avvenuta riscossione di entrate in conto capitale (e per nulla a spesa corrente), vi è la necessità di reperire le somme (sopra quantificate in € 56.204,37) necessarie a coprire integralmente il fabbisogno finanziario delle iniziative programmate e/o degli impegni di spesa assunti come evidenziati dall'ammontare dei residui passivi del Titolo II.

Si versa, pertanto, in una situazione (utilizzo per cassa di somme destinate a spese in conto capitale per far fronte a spese correnti), paragonabile all'anticipazione di tesoreria non restituita.

Naturalmente, come sopra evidenziato, il finanziamento delle spese in conto capitale può avvenire anche con risorse proprie (entrate correnti destinate ad investimento e/o avanzo d'amministrazione): in tal caso, il disallineamento tra i residui di

parte capitale è giustificato perché al residuo passivo costituito dal costo dell'opera corrisponde un residuo attivo della parte corrente o non corrisponde alcun residuo attivo.

Ciò nondimeno, va rilevato che in presenza di fondo cassa incapiante, la copertura mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione (risultato della differenza tra crediti e debiti maggiorata del fondo cassa) o mediante l'impiego di residui di parte corrente, trattandosi di poste meramente contabili, deve essere valutata con particolare rigore: non essendo presenti in fondo cassa, infatti, tali somme devono ancora essere realizzate e, pertanto, in base al principio di prudenza, dovrebbero essere spese solo dopo l'effettiva realizzazione.

La spiegazione fornita dall'ente non ha alcun pregio.

Non vi è dubbio, infatti, che sia legittimo l'utilizzo di entrate vincolate per la copertura di spese correnti ma è altrettanto vero che tale somme andrebbero ricostituite prontamente.

Ora, dalla tabella 1.6.3 emerge che al 31.12 l'ente ha sempre ricostituito le entrate vincolate eventualmente utilizzate per cassa.

Ma se così è, considerato che la Sezione ha esaminato la situazione proprio al 31.12.2012 e a tale data ha evidenziato lo squilibrio sopra evidenziato, si deve ritenere che vi sia stato un utilizzo improprio di entrate vincolate non ricostituite.

Il che, in presenza di difficoltà di cassa (anticipazione di tesoreria) appare in effetti probabile.

La Sezione, pertanto, invita l'Ente ad un attento monitoraggio nella programmazione delle opere di investimento, nel reperimento e nella gestione delle relative coperture, nonché, per le ragioni sopra esposte, nel corretto utilizzo di risorse vincolate.

\*\*\* \*\*

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalle Sezione sui principali documenti contabili dell'Ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per il Piemonte:

- 1) Accerta che nel corso del 2012 il Comune di Sale presenta un'elevata incidenza di residui attivi, provenienti anche da anni precedenti al 2010, in rapporto all'avanzo di amministrazione;
- 2) Invita l'Amministrazione dell'Ente a porre in essere misure idonee all'abbattimento dei residui attivi sopra indicati;
- 3) Accerta che il Comune di Sale nel corso del 2012 ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nei limiti di cui in parte motiva;
- 4) Invita l'Amministrazione dell'Ente a curare che gli organi competenti procedano ad una verifica dell'equilibrio della gestione di cassa, ponendo in essere i necessari interventi correttivi, atteso che il ricorso ad anticipazioni di tesoreria comporta il pagamento di interessi passivi, ed infine ad accertare che il protrarsi di tale comportamenti non costituisca sintomo dell'esistenza di latenti squilibri nella gestione di competenza, ovvero nella gestione dei residui;
- 5) Accerta l'esistenza di uno squilibrio nei residui di parte capitale, non coperto dal fondo cassa, ed invita l'Ente ad un'attenta verifica delle fonti di copertura degli impegni del Titolo II.

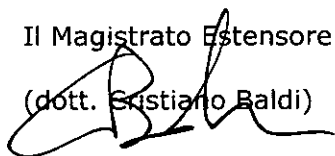
Così deliberato nell'adunanza del giorno 29.07.2014.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune.

Si rammenta infine l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

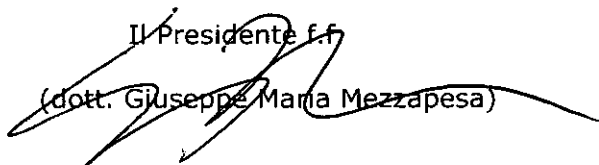
Il Magistrato Estensore

(dott. Cristiano Baldi)



Il Presidente f.f.

(dott. Giuseppe Maria Mezzapesa)



Depositata in Segreteria

il 27 AGO. 2014

Il Direttore della Segreteria

(dott. Federico Sola)

